



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La casalinga è una risorsa economica per la famiglia: la sua morte va risarcita

Autore: Redazione | 28/12/2012



In caso di morte di una casalinga, i familiari conviventi possono chiedere il risarcimento, oltre che per le normali voci di danno, anche per la perdita delle prestazioni relative alla cura e assistenza fornite dalla donna nell'ambito del ménage domestico, anche se quest'ultima aveva una collaboratrice domestica.

La casalinga contribuisce al ménage familiare, costituendo una **risorsa economica** per marito e figli, per via delle **cure materiali** che presta alla casa e ai conviventi: se quindi muore a causa di un sinistro stradale, l'assicurazione dell'automobilista responsabile deve corrispondere ai parenti un risarcimento aggiuntivo per la perdita delle predette **cure familiari [1]**.

Con una recente sentenza **[2]**, la Cassazione ha specificato che, sebbene occuparsi dell'andamento familiare e dei lavori domestici non costituisca fonte di reddito per la famiglia, si tratta comunque un'attività **economicamente valutabile**.

Pertanto, in caso di morte di una casalinga, i familiari conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla **cura e assistenza fornite dalla donna**. La misura di tale risarcimento deve essere calcolata "facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare".

Il risarcimento spetta anche se la casalinga aveva la **colf**, atteso che i suoi compiti sono di maggiore ampiezza rispetto a quelli espletati da una collaboratrice domestica.

Non è necessario nemmeno **dimostrare** che la donna lavorasse effettivamente in casa, circostanza che si può largamente presumere. Infatti, la presenza di un marito e di figli conviventi è sufficiente di per sé a provare l'impegno della moglie/madre nella cura della casa e della famiglia.

di GIORGIA MARIA CALABRO'

Note

[1] Il danno morale, cioè, non va ricompreso nel danno biologico (considerandolo

una frazione di quest'ultimo) ma deve essere liquidato a parte in via equitativa, tenendo conto delle circostanze del caso concreto. **[2]** Cass. sent. n. 22909/2012.